



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari

Prot. n. 1049/2024 U.

Cagliari, 24 giugno 2024

Al Signor Comandante della Legione Carabinieri
Cagliari

Al Signor Comandante Regionale della Guardia di Finanza
Cagliari

Al Signor Questore di
Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari

Al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale
Cagliari

Al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri
Sezione Anticrimine di Cagliari

Al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri
Cagliari

Al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri
Cagliari

Al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
Cagliari

Al Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro
Cagliari

Al Nucleo Carabinieri CITES
Cagliari

Al Signor Dirigente della S.I.S.C.O.
Cagliari

Al Sig. Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale
della Sardegna

Al Sig. Dirigente della Polizia Postale e delle Comunicazioni
Cagliari

Al Sig. Dirigente della Polizia di Frontiera
Cagliari

Al Sig. Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria
per la Sardegna

Ai Signori Responsabili
Aliquote Sezione di polizia giudiziaria
SEDE

Al Sig. Comandante della Capitaneria di Porto
Cagliari

Al Signor Direttore

della Casa circondariale di Uta
della Colonia penale di Isili
della Colonia penale di Is Arenas

Ai Signori Comandanti del Corpo di Polizia locale e metropolitana
LORO SEDI

Al Sig. Comandante dei Vigili del Fuoco
Cagliari

OGGETTO: Disposizioni in tema di trasmissione delle notizie di reato, dei seguiti di indagini e degli atti e documenti attraverso il portale NDR

1. Premessa

In data 14 gennaio 2024, con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Ministero della Giustizia n.217/2023, ha preso avvio l'iter di introduzione del processo penale telematico. In particolare, l'art.13-bis comma 1 del DM n.44/2011 (introdotto dal decreto n.217/2023) stabilisce che *“Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall'articolo 34.”*

Con circolare in data 22.4.2024, il Ministero della Giustizia ha chiarito, quindi, che, a decorrere dal 14 gennaio 2024, per tutti i soggetti abilitati esterni (fra i quali sono compresi tutti gli appartenenti alla polizia giudiziaria, oltre agli altri pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio) opera nella fase delle indagini preliminari la regola dell'esclusività del deposito telematico, senza che sia più necessaria alcuna autorizzazione del Ministro della giustizia per avviare il flusso telematico tra i c.d. uffici fonte e gli uffici della Procura della Repubblica destinatari di atti e documenti nella fase delle indagini preliminari, come invece previsto in precedenza dall'art.221 comma 11 DL n.34/2020.

Tale regola opera sia per la trasmissione della notizia di reato, sia per i “seguiti” (di iniziativa o su delega), sia per gli atti e documenti. Quanto agli eventuali documenti e allegati in forma di documento analogico da trasmettere in originale, la relativa disciplina è contenuta nell'art.14 del citato DM n.44/2011.

Da ciò discende che la trasmissione delle notizie di reato, dei “seguiti” e degli altri atti non è più prevista in forma cartacea (salvo che si tratti di documenti o di allegati che hanno originariamente formato analogico, ad esempio: documenti dei quali si assume la falsità, documenti sanitari o contabili, documentazione audio o video, ecc.). Oltre a ciò, il deposito in formato cartaceo, successivo al deposito telematico, costituisce per la Procura un notevole aggravio, stante la necessità di ricerca e allegazione al fascicolo già formato a seguito della trasmissione a mezzo portale.

2. Notizia di reato e “seguito”: distinzione

In passato si sono manifestate incertezze nella distinzione fra “notizia di reato” e “seguito”. Tale distinzione assume rilevanza pratica, nella gestione delle informative.

In linea generale, costituisce nuova notizia di reato la notizia relativa a un fatto nuovo, ancorché connesso con un precedente fatto-reato. Ad esempio, la violazione della misura cautelare

del divieto di avvicinamento costituisce nuova notizia di reato (ex art. 387-bis c.p.) rispetto alla notizia relativa a precedenti fatti di *stalking*; ugualmente, nuovi fatti di minaccia o di lesioni sono nuova notizia di reato, anche se commessi dallo stesso indagato in danno della stessa persona offesa. In questi casi, si dovrà trasmettere la denuncia come nuova notizia di reato, facendo comunque menzione del precedente.

A volte, la distinzione può risultare meno agevole: ad esempio, nel caso dei maltrattamenti in famiglia e, in generale, nei reati caratterizzati da condotte plurime ripetute. In questi casi, nell'incertezza, è preferibile trattare la notizia come nuova notizia di reato piuttosto che come "seguito".

3. Ignoti seriali (art. 107-bis disp.att.c.p.p.)

L'elenco mensile degli ignoti seriali (informative c.d. multiple ignoti) va utilizzato solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- non sia necessario o utile svolgere ulteriori indagini, perché già concluse con esito negativo;
- non siano stati adottati atti da convalidare (sequestri, perquisizioni, ecc.);
- non si tratti di reati relativi al c.d. codice rosso;
- non si tratti di reati di cui all'art. 407 comma 2 c.p.p.;
- non si ritenga di notiziare espressamente il pubblico ministero per la particolarità della notizia di reato, la sua rilevanza o ogni altro elemento per cui sia utile una specifica valutazione;
- non sia stato richiesto dalla persona offesa l'avviso ex art. 408 c.p.p. di essere notiziata nel caso in cui il PM chieda l'archiviazione;
- non si tratti di notizie relative a ipotesi di reato commesso con violenza alla persona o relative al reato di cui all'art. 624 bis c.p.

Tanto premesso, si dispone quanto segue:

a) Trasmissione delle notizie di reato

A decorrere dal giorno 1 luglio 2024 tutte le notizie di reato (definite come sopra indicato al punto 2) e i relativi atti e documenti, ivi compresi gli atti aventi ad oggetto fatti non costituenti reato, dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante lo strumento del Portale NDR.

Da tale data non dovrà più avere luogo alcun deposito della copia cartacea, né presso l'ufficio ricezione atti della Procura, né attraverso il servizio postale. Il deposito cartaceo potrà avvenire, in via eccezionale, solo in caso di comprovato malfunzionamento del Portale NDR o nell'ipotesi di scadenza delle credenziali di accesso nelle more dell'ottenimento delle stesse, limitatamente al tempo strettamente necessario alla risoluzione dell'impedimento.

Il deposito di eventuali supporti informatici da allegare alla notizia di reato quali hard disk, CD-rom, chiavette usb, ecc., potrà essere effettuato presso l'ufficio ricezione atti della Procura, previa chiara indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, o, in caso di non avvenuta iscrizione, del numero di Annotazione Preliminare del Portale NDR avente la sigla R.

Nel Portale NDR dovranno essere inseriti nella voce URGENTI gli atti relativi ad arresti, fermi, sequestri, perquisizioni, decessi, e tutti quelli relativi ai reati del c.d. codice rosso, compilando la relativa dicitura nel campo MATERIA; si raccomanda il rispetto rigoroso di quanto indicato e in particolare di compilare il campo "materia" solo in questi specifici casi. Inoltre, andranno trasmessi nel canale URGENTI anche gli atti nei quali è segnalata la necessità di procedere con urgenza ad atti di indagine relativi a fatti di particolare gravità (intercettazioni, perquisizioni, sequestri, ecc.). Le altre tipologie di atti andranno trasmesse attraverso il canale ORDINARI, comunque quotidianamente monitorato dalla segreteria addetta alla ricezione atti.

L'ufficio mittente dovrà controllare l'effettivo corretto invio degli atti sul Portale NDR mediante il riscontro della dicitura R con il numero di annotazione preliminare certificante l'avvenuta ricezione da parte della Procura destinataria.

Quanto alle c.d. multiple ignoti (definite così come sopra indicato al punto 3), dovrà essere utilizzato un unico numero di portale NDR.

In attesa dell'integrale operatività del processo penale telematico, dopo l'iscrizione della notizia di reato, si procederà comunque alla formazione del fascicolo cartaceo, a cura del personale di segreteria – mediante stampa degli atti o mediante acquisizione degli atti cartacei presso l'organo di polizia giudiziaria – nei seguenti casi:

- procedimenti relativi ad arresti in flagranza e a fermi;
- fascicoli iscritti al Mod. 21-bis.

b) Trasmissione dei “seguiti”

Anche i seguiti dovranno essere trasmessi esclusivamente in modalità telematica e non dovrà più seguire il deposito cartaceo, salvo che il magistrato assegnatario dell'indagine – in via eccezionale e in attesa dell'integrale avvio del processo penale telematico – richieda alla polizia giudiziaria espressamente la trasmissione in formato cartaceo, che andrà effettuata mediante deposito presso la segreteria del PM richiedente.

Quanto ad eventuali documenti o allegati che siano originariamente in formato analogico e quanto al controllo del corretto invio degli atti, valgono le stesse indicazioni di cui sopra.

Quanto, in dettaglio, alle modalità di trasmissione:

- ove si tratti di “seguito” di iniziativa su fascicolo non ancora iscritto (o di cui comunque la polizia giudiziaria ignori l'avvenuta iscrizione), trasmesso sia dalla stessa polizia giudiziaria che ha inviato la notizia di reato, sia da polizia giudiziaria diversa, dovrà essere inserito nella voce ORDINARIA ovvero (nei casi previsti) nella voce URGENTE del Portale NDR, indicando nel campo “TIPO DI NOTIZIA” la voce “SEGUITO DI NOTIZIA”, con contestuale indicazione nel campo “OGGETTO” del numero con la sigla R (o in alternativa il numero di Portale NDR con sigla P) della notizia di reato cui fa riferimento; sarà cura della polizia giudiziaria diversa da quella che ha inviato la notizia di reato richiedere detto numero a chi ha trasmesso l'atto originario;

- ove si tratti di “seguito” di iniziativa su fascicolo già iscritto e di cui sia noto il numero di iscrizione, che sia stato trasmesso sia dalla stessa polizia giudiziaria che ha inviato la notizia di reato, sia da diversa polizia giudiziaria, dovrà essere inserito nella voce ORDINARIA ovvero (nei casi previsti) nella voce URGENTE del Portale NDR, inserendo nel campo “OGGETTO” il numero di procedimento cui si riferisce;

- ove si tratti di “seguito” relativo a indagini delegate dal PM e trasmesso dalla stessa polizia giudiziaria che ha inviato la notizia di reato, dovrà essere inserito sul Portale NDR nella voce “ATTI SUCCESSIVI”;

- ove si tratti di “seguito” relativo a indagini delegate dal PM e trasmesso da polizia giudiziaria diversa da quella che ha inviato la notizia di reato, il seguito dovrà essere inserito nella voce ORDINARIA ovvero (nei casi previsti) nella voce URGENTE del Portale NDR, inserendo nel campo “OGGETTO” il numero di procedimento cui si riferisce.

c) Disposizioni particolari relativi ai reati del “codice rosso”

La tipologia dei reati elencati nell'art. 362 comma 1-ter (c.d. codice rosso) richiede tempi particolarmente veloci di trasmissione e gestione. In questi casi, valgono quindi, in aggiunta a quanto previsto in generale, le seguenti disposizioni particolari:

- la notizia di reato e i seguiti andranno trasmessi utilizzando la voce “URGENTE” del Portale NDR;

- ove esistano allegati alla notizia di reato che abbiano all'origine formato analogico e che non possano essere trasmessi mediante Portale NDR, questi dovranno essere depositati presso l'Ufficio Primi Atti addetto alla ricezione delle notizie di reato, contestualmente alla trasmissione della notizia tramite Portale NDR;

- predisporre gli atti in formato word, in attesa di trasmetterli per posta elettronica al magistrato assegnatario del procedimento, ove questi ne faccia richiesta, al fine di agevolare la redazione dei provvedimenti da parte del pubblico ministero.

Infine, di regola, l'informativa dovrà essere accompagnata da un prospetto sintetico, sul tipo del modello allegato, nel quale saranno indicati le generalità della persona alla quale il reato è attribuito, il titolo di reato, la data e il luogo del fatto e l'eventuale persona offesa e sarà precisato se la persona offesa abbia o meno chiesto di essere avvisata in caso di archiviazione; solo nel caso in cui tali dati non siano agevolmente ricavabili dal fatto e si prestino a incertezze, se ne ometterà l'indicazione, in attesa dell'approfondita valutazione del magistrato.

Quanto all'eventuale richiesta di avviso avanzata dalla persona offesa ex art.408 c.p.p.,

Alla luce delle nuove disposizioni, riveste ancor maggiore rilevanza la necessità che gli uffici di polizia giudiziaria, all'atto di immettere una nuova CNR nel Portale Notizie di Reato, provvedano alla compilazione attenta dei vari campi dell'applicativo, ivi compresi, se conosciuti, quelli relativi al domicilio – fisico o digitale – della persona e del suo difensore.

Quanto alle disposizioni in tema di completezza della notizia di reato, identificazione delle parti, corretta redazione e organizzazione degli atti, trasmissione della notizia ad altro organo di p.g., interlocuzioni col magistrato che svolge il servizio di reperibilità esterna, restano ferme – ove non siano in contrasto con la presente direttiva e con quelle del 4 gennaio 2023 in tema di elezione di domicilio e del 12 gennaio 2023 in tema di notizia di reato – le precedenti disposizioni di cui alla direttiva allegata, del 26 febbraio 2018.

Prego pertanto le SS.LL. di voler diffondere la presente direttiva agli Uffici e Comandi dipendenti.

Ringrazio anticipatamente per la consueta, preziosa collaborazione da parte di tutti i destinatari della presente.

Il Procuratore della Repubblica
Rodolfo M. Sabelli



